



# COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO (AR)

## LEVA MILITARE DEI GIOVANI nati nell'anno 1999

### FORMAZIONE DELLA LISTA DI LEVA 1999 OBBLIGO DI ISCRIZIONE

#### IL SINDACO

Visti gli artt. 14 e 54 del D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267;  
Visto l'art. 1932 del D. Lgs 15 marzo 2010 n. 66;

#### RENDE NOTO

Ai giovani di sesso maschile cittadini dello stato e ai cittadini stranieri che con l'arruolamento delle FF. AA., ovvero negli altri modi previsti dalla legge vigente sulla cittadinanza italiana, possono divenire tali, nati tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1999, che compiono il diciassettesimo anno di età nel corso dell'anno o per i quali sia applicabile quanto previsto dall'art. 1934 del D.Lgs 15 marzo 2010 n. 66 e che agli effetti della leva militare devono considerarsi legalmente domiciliati in questo Comune ai sensi dell'art. 1933 del D. Lgs 15 marzo 2010 n. 66, hanno l'obbligo di chiedere entro il corrente mese di gennaio la loro iscrizione nella lista di leva e di fornire tutti i chiarimenti che potranno essere loro richiesti dall'ufficio.

I genitori o tutori dei giovani interessati hanno parimenti l'obbligo di curare l'iscrizione degli stessi.

Il presente manifesto equivale ad avvio del procedimento di iscrizione nelle liste di leva.

Dalla Residenza municipale, Li 31.12.2015

IL SINDACO  
f.to Maurizio Viligiardi

---

ART.1933 –D.Lgs. n.66/2010

Domicilio legale – Sono considerati legalmente domiciliati nel Comune:

- a) I giovani dei quali il padre, o in mancanza del padre, la madre o il tutore, abbia domicilio nel Comune, nonostante che essi dimorino altrove, siano assenti, espatriati, emancipati, detenuti o figli di un espatriato, o di un militare in effettivo servizio o prigioniero di guerra che abbia avuto l'ultimo domicilio nel comune;
- b) I giovani ammogliati, il cui padre o, in mancanza del padre, la madre, abbia domicilio nel Comune, salvo che giustifichino di aver legale domicilio in altro Comune;
- c) I giovani ammogliati domiciliati nel Comune sebbene il padre, o in mancanza di questo, la madre, abbia altrove il domicilio;
- d) I giovani nati, domiciliati o dimoranti nel Comune, che siano privi di padre, madre e tutore;
- e) I giovani nati o residenti nel Comune che, non trovandosi compresi in alcuno dei casi di cui alle precedenti lettere da a) a d), non giustifichino la loro iscrizione in altro Comune.

Agli effetti della iscrizione sulle liste di leva è considerato domicilio legale del giovane nato e dimorante all'estero il Comune dove egli o la sua famiglia furono da ultimo domiciliati nel territorio della Repubblica; ovvero, quando ciò non sia possibile precisare, il Comune designato dallo stesso giovane; ovvero, in mancanza di siffatta designazione, il Comune di Roma.

-